

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

VENERDÌ 29 GENNAIO 1965

(18^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (853) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 218, 219, 220, 221, 222, 224
BONAFINI, relatore	218, 219, 222
D'ANGELOSANTE	219, 221, 222
OLIVA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	220, 221, 222
TRABUCCHI	222, 224
VECELLIO	219
VERONESI	221

« Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni » (880) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	211, 217
BONAFINI	212, 217
D'ANGELOSANTE	212, 213
MATTARELLA, Ministro del commercio con l'estero	213, 215
MORO	213, 215
VECELLIO, relatore	217
VERONESI	212

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Busi, Cerreti, D'Angelosante, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Molinari, Mongelli, Moro, Passoni, Secci, Trabucchi, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'art. 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Berlanda è sostituito dal senatore Focaccia.

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Mattarella ed il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Oliva.

MONGELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Attuazione di iniziative per lo sviluppo delle esportazioni » (880) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attuazione di iniziative per lo

sviluppo delle esportazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

B O N A F I N I. Nel corso della precedente seduta, numerosi senatori della 9ª Commissione hanno chiesto il rinvio della discussione del presente disegno di legge per avere la possibilità di ascoltare dal Ministro del commercio con l'estero una completa esposizione circa gli indirizzi che il Governo intende seguire per il potenziamento del nostro programma di esportazioni ed importazioni.

Tale richiesta è stata motivata dalla convinzione che noi abbiamo che questo settore della nostra economia — essendo l'Italia un Paese tipicamente destinato alla trasformazione delle materie prime — assumerà una importanza sempre maggiore negli anni futuri per cui è bene che il Parlamento ed il Paese siano informati di ciò che autorità di Governo intendono fare in questo campo; ringrazio pertanto il ministro Mattarella per aver così sollecitamente aderito al nostro invito.

D ' A N G E L O S A N T E. Anche il Gruppo politico cui appartengo, nella precedente seduta, ha chiesto una breve sospensione di questa discussione in attesa delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

Nel merito del provvedimento, desidero ora fare qualche breve considerazione a cominciare dall'articolo 1. Tale articolo infatti, a mio avviso, così come è formulato, o è superfluo — in quanto i compiti che il Ministro può conferire all'Istituto nazionale per il commercio estero possono essere attribuiti con atti amministrativi interni — oppure contiene una delega « in bianco » al Governo, il quale può liberamente stabilire nuovi incarichi per l'Istituto senza che vi sia nessuna specificazione in proposito.

In questo secondo caso, pertanto, noi ci troveremo di fronte ad una delega del tutto *sui generis* in quanto l'articolo in oggetto non precisa affatto, ripeto, i limiti e l'importanza delle nuove attribuzioni che saranno date all'Istituto.

Per quanto riguarda l'articolo 2, inoltre, desidero far presente che nutro qualche per-

plexità a proposito della misura del contributo che verrà concesso immediatamente all'ICE che, a mio avviso, è eccessiva.

Si dice infatti che il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a corrispondere immediatamente una somma non superiore ai quattro quinti dell'intero ammontare del contributo, mentre la rimanenza sarà erogata previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle varie iniziative il che mi sembra inaccettabile, per cui proporrei che la misura della prima concessione venga rivista.

V E R O N E S I. Signor Ministro, sono il primo responsabile — quanto meno nell'ordine di tempo — della sospensione di questa discussione decisa nella precedente seduta, ma la sua presenza in Commissione si è resa necessaria per chiarire numerose questioni relative al presente provvedimento.

Quale è stata la ragione che mi ha suggerito di chiedere un rinvio della discussione?

La disposizione dell'articolo 1, in base alla quale il Ministero del commercio con l'estero, nei limiti della sua competenza, può conferire all'ICE tutti quegli incarichi che, a suo giudizio, ritiene opportuni per promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane; è stato detto che questa norma si rende necessaria per chiarire il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, e si è anche aggiunto che i due settori nei quali doveva essere avviata una maggiore promozione delle attività commerciali erano quelli delle nostre manifestazioni fieristiche e dei nostri uffici commerciali all'estero.

In effetti, sono a noi tutti note le carenze che si registrano in questi due settori ma devo obiettare, come del resto ho già fatto nella precedente seduta, che mi sembra alquanto strano che per chiarire un disposto generico, e quindi eliminare tali carenze, si faccia ricorso ad una norma ancora più generica quale quella dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Per chiarire il mio pensiero, do lettura dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8:

« L'Istituto nazionale per il commercio estero ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo all'esportazione dei prodotti italiani.

A tale fine provvede allo studio sistematico dei problemi e dei mercati interessanti le esportazioni e le importazioni e il transito delle merci estere attraverso l'Italia. Previa intese con le Amministrazioni interessate, svolge opera di propaganda per i prodotti italiani all'estero, disciplina la partecipazione italiana alle mostre, fiere ed esportazioni estere, favorisce le iniziative intese a meglio organizzare il commercio di importazione e di esportazione anche nei riguardi del credito, dei servizi e delle tariffe di trasporto.

L'Istituto assolve inoltre a tutti quegli altri compiti che il Ministero del commercio con l'estero può ad esso attribuire nel campo dei traffici con l'estero, e prende qualsiasi iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi per cui è costituito ».

A mio avviso, questo ultimo comma non fa altro che ripetere quanto l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede e, pertanto, se l'onorevole Ministro ci fornisse chiarimenti su questo punto ritengo che potremmo tranquillizzarci circa quella che sembra una delega « in bianco » al Ministero del commercio con l'estero, cui ha accennato anche il senatore D'Angelosante, ed approvare il disegno di legge.

D'ANGELOSANTE. In definitiva, l'onorevole Ministro deve chiarire alla Commissione se le norme di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge rientrano, senza prevedere nessun allargamento delle attribuzioni già concesse all'ICE, nelle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947.

MORO. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge in quanto mi rendo conto dell'importanza di sviluppare

tutte le iniziative necessarie per promuovere lo sviluppo delle nostre esportazioni.

Vorrei solo spendere una parola per raccomandare al signor Ministro una particolare attenzione per tutte quelle iniziative di commercio estero che si riferiscono all'area mediterranea e, più precisamente, a tutti quei Paesi interessati alla Convenzione di Yaoundè del 20 luglio 1963 che ha associato alla Comunità economica europea 17 Stati africani ed il Madagascar.

In virtù di tale Convenzione, il nostro Paese ha ora la possibilità di svolgere una nuova attività economica in zone estremamente interessanti dove la nostra penetrazione potrebbe essere molto proficua. In questo campo si sta già facendo molto e posso dare testimonianza, per averlo constatato direttamente, di quanto operino bene gli agenti dell'ICE laddove hanno i loro uffici. Potrei citare, ad esempio, il caso della Costa d'Avorio dove il rappresentante dell'Istituto sta svolgendo un'opera veramente ampia e proficua per la penetrazione del nostro commercio in quel Paese, avviato verso un rapido sviluppo. Dobbiamo dunque guardare con particolare attenzione ai nostri scambi commerciali con questi Paesi africani, sicuri che da essi verranno benefici per la nostra economia.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Sono ben lieto di poter fornire oggi alla Commissione tutti quei chiarimenti che sono stati richiesti nella precedente seduta e che sono stati ribaditi anche negli interventi odierni.

Quali sono stati i motivi che hanno reso necessario il presente disegno di legge? Innanzitutto, vi è stata l'esigenza di mettere l'Istituto nazionale per il commercio estero in condizioni di funzionare ancor più efficacemente; l'Istituto, infatti, assolve moltissime delle mansioni inerenti all'attività promozionale delle nostre esportazioni ma il pagamento di queste attività, cioè il puro rimborso-spese che l'Istituto sostiene, viene effettuato con notevole ritardo, tanto che, in questo momento, l'Istituto ha un credito per parecchie centinaia di milioni verso il Ministero del commercio con l'estero il qua-

le, però, li tiene in cassa e non può effettuare i pagamenti in quanto non sono ancora stati definiti i conteggi delle varie manifestazioni e non vi è stata l'approvazione della Corte dei conti.

Di conseguenza, l'Istituto si trova nella necessità di rivolgersi al credito bancario con il pagamento di una notevole aliquota di interessi che, naturalmente, pesa sul suo bilancio. Senza dire che, in questi ultimi tempi, l'ICE ha incontrato difficoltà anche nel reperire questi crediti.

Il senatore D'Angelosante ha detto che la cessione immediata dei quattro quinti dell'intero ammontare del contributo all'ICE gli sembra eccessiva, ma non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un Ente pubblico; infatti, il Ministero del commercio con l'estero non verserebbe queste somme ad una società privata, ad un Ente privato nei confronti dei quali la definizione dei conteggi potrebbe creare delle difficoltà, ma ad un Ente pubblico che lavora alle sue dirette dipendenze, ad un organo sostanzialmente esecutivo per quel che riguarda la promozione delle nostre attività commerciali. Pertanto, i compiti che l'ICE assolve ed i rapporti che esso ha con il Ministero del commercio con l'estero non espongono assolutamente quest'ultimo, anche dal punto di vista finanziario, a nessun pericolo e rischio; infatti, anche nell'ipotesi non pensabile che il Ministero dovesse pagare per determinate attività o manifestazioni di più di quello che doveva e se alla fine, all'atto dei conteggi, questo risultasse accertato il Ministero stesso non avrebbe che pagare di meno in occasione di successivi finanziamenti.

Pertanto, da questo punto di vista, ritengo che la Commissione dovrebbe essere del tutto tranquilla nel dare il suo voto favorevole al provvedimento la cui discussione ha posto in luce un fatto estremamente positivo: che le nostre esportazioni non solo si sono sviluppate e continuano a svilupparsi, ma richiedono una attività promozionale sempre più intensa, alla quale ora accennerò.

Il testo del 1946 — dal quale differisce, integrandolo, il testo all'esame della Commissione — parlava di assolvimento, di affi-

damento di compiti nel campo dei traffici con l'estero; non parlava di promozione dello sviluppo delle esportazioni. È stata questa dizione di carattere particolare che oggi si è ritenuto opportuno introdurre.

La Corte dei conti, in un determinato momento, si era rifiutata di registrare due decreti del mio illustre predecessore, senatore Trabucchi. Uno di essi riguardava l'acquisto e la distribuzione di volumi di propaganda commerciale, cosa che la Corte dei conti riteneva non costituisse traffico con l'estero bensì semplice attività promozionale. Dopo i rilievi del Ministero, comunque, essa registrò tale decreto, ma con l'osservazione che la registrazione avveniva tenendo presenti le esigenze legittime di quanto era stato disposto, e con una interpretazione estensiva della norma di legge.

Il Ministero del commercio con l'estero aveva anche disposto che l'ICE effettuasse un'indagine di mercato in Germania; ma questa indagine, per essere completa, non avrebbe potuto essere affidata solo ai funzionari di quell'Ente, bensì avrebbe richiesto l'ausilio di alcuni specialisti *in loco*. La Corte dei conti osservò allora che questo non era previsto dalla legge, sempre per il motivo che non costituiva traffico con l'estero ma attività promozionale.

Di fronte a questi rilievi il mio predecessore predispose allora, molto opportunamente, che la formulazione dell'articolo primo del provvedimento oggi all'esame della Commissione, che rende possibile l'effettuazione dei pagamenti venisse integrata per quattro quinti, per rendere possibile al Ministero di affidare all'ICE incarichi atti a promuovere lo sviluppo delle esportazioni. La formula usata a tale scopo lascia in effetti tutto alla discrezionalità del Ministero; ma mi permetto, a questo proposito, di far presenti alla Commissione vari elementi.

Innanzitutto, la dizione generica riguardante la discrezionalità del Ministero era già contenuta nella legge istitutiva dell'ICE. Nel disegno di legge viene aggiunto solo un esplicito riferimento all'attività promozionale, come ho già detto, per avere la certezza che i provvedimenti e gli incarichi che vanno ad essere affidati all'ICE non vengano

ostacolati da restrittive interpretazioni degli organi di controllo, che saranno comunque sempre chiamati a verificare e ad approvare per la registrazione necessaria anche il conferimento all'ICE di questi altri incarichi. Quindi, esigenza di chiarezza ma non delega al Governo, le cui attribuzioni in materia hanno limiti ben precisi.

Deve infatti trattarsi di attività promozionale di esportazione: il Ministero non può conferire all'ICE altri compiti, oltre, naturalmente, quelli già previsti dalla legge istituzionale e ritenuti legittimi dalla Corte dei conti. Gli incarichi debbono essere cioè sempre inerenti alla competenza del Ministero ed alle attività di sviluppo e di incremento delle esportazioni; e, ancora, debbono essere delegabili per legge, esistendo compiti ed attività proprie del Ministero che non possono essere delegati e dei quali non si discute. La delega deve poi riguardare attività che hanno già la loro copertura in una dotazione esplicita nel bilancio del commercio con l'estero. Si tratta quindi di alcune attività operative pratiche, concrete, esecutive, che il Ministero non è in condizione di poter esplicare direttamente e per le quali l'Istituto è stato creato. Naturalmente oggi i suoi compiti vanno visti con maggiore larghezza che non nel passato, poichè la situazione è mutata, si è evoluta e pone nuovi problemi nuovi impegni e nuovi doveri; ragione per cui l'Istituto nazionale per il commercio estero vede ampliarsi la sua sfera d'azione.

Quando esso fu creato, infatti, esso doveva occuparsi sostanzialmente, se non esclusivamente, dell'esportazione ortofrutticola. L'evolversi della situazione, e l'accentuarsi di quella attività cui accennava il senatore Bonafini — attività, cioè, tipicamente trasformatrice — nella nostra industria, hanno evidentemente consigliato di estendere le funzioni e le competenze dell'Istituto. Di recente i suoi uffici in Germania, uffici agricoli, sono stati trasformati in uffici commerciali, poichè ci siamo accorti che la rete commerciale della pubblica Amministrazione, in quel Paese, poteva essere considerata completa per ciò che riguarda l'esportazione ortofrutticola ma non per ciò che riguarda

le altre esportazioni, che oggi costituiscono una percentuale altissima della nostra attività esportativa.

In questi ultimi anni sono stati creati parecchi uffici dell'ICE negli Stati Uniti, nel Canada ed in Asia. In totale ne abbiamo 36: 16 in Europa, 9 in America, 4 in Africa, 6 in Asia ed uno in Australia.

M O R O . Sono ancora pochi.

M A T T A R E L L A , *Ministro del commercio con l'estero*. Mi auguro che questa rete possa essere ancora ampliata. Del resto l'esigenza di ampliamento si pone anche per il fatto che il Ministero, non avendo uffici propri di carattere periferico, deve poter svolgere una sua attività, diversa da quella degli uffici commerciali, ai cui rapporti con gli uffici ICE accennerò quando si parlerà dell'attività promozionale di questi ultimi. Più si accentua la nostra esportazione maggiori sono le necessità di consiglio, di sostegno, di spinta nei confronti degli operatori italiani e stranieri. Evidentemente l'attività limitata svolta nel passato ha dovuto essere integrata, in questi ultimi anni; e lo si è fatto attraverso le mostre, che facevano già parte delle attività previste per l'ICE dalla sua legge istitutiva, attraverso l'attuazione di campagne propagandistiche, la pubblicità a mezzo stampa, le manifestazioni presso i grandi magazzini — che sono le attività promozionali rivelatesi in questi ultimi anni di maggior effetto — l'organizzazione delle settimane del prodotto italiano. Una delle constatazioni fatte in concreto da noi e dagli altri Paesi che molto spesso si sono adeguati alle nostre iniziative, è quella che la forma più efficace di pubblicità è costituita dalle manifestazioni di carattere settoriale e specifico, le quali costano molto meno delle mostre, per il passato necessarie ma che ormai non esauriscono più l'attività di conoscenza e di divulgazione del prodotto italiano. La degustazione di prodotti alimentari, l'invio di materiale propagandistico e di stampa di diffusione all'estero, le indagini di mercato condotte tanto in Italia che all'estero, generali e settoriali,

l'invio di missioni all'estero e l'invito di operatori tecnici stranieri in Italia: questi sono i nuovi strumenti di incremento delle nostre esportazioni.

Abbiamo constatato in riunioni in Estremo Oriente che la Germania invita molti operai specializzati e periti industriali a frequentare per mesi le sue industrie, in modo da prendere conoscenza e familiarizzare con i loro macchinari; il che porterà poi queste persone ad essere i migliori propagandisti, nei rispettivi Paesi, di quelle stesse macchine. Da noi, ad esempio, un'iniziativa del genere non sarebbe attuabile, in base alla legge vigente da parte dell'ICE, non essendo configurabile nella dizione « traffici internazionali »; mentre lo è nella dizione « provvedimenti e iniziative atti a sviluppare le nostre esportazioni ».

Si tratta dunque di un provvedimento molto più modesto di quanto possa apparire, tendente soprattutto sia a definire con chiarezza quanto già attualmente viene effettuato, sia a permettere di seguire in concreto l'evoluzione delle tecniche promozionali e degli strumenti che si vanno presentando in misura sempre più vasta sui mercati internazionali; poichè quella di adeguarsi, o anche di precedere gli altri, in questo campo, è una necessità vitale. La concorrenza internazionale va facendosi infatti sempre più agguerrita ed aspra; e se noi non saremo presenti con tutti i mezzi che ho indicato, se non creeremo dei binari per gli operatori economici pubblici e privati, i quali hanno bisogno che sia creata loro un'atmosfera attraverso i contatti e la conoscenza dei mercati e degli uomini, per poter operare proficuamente, rischieremo di soccombere.

Ora tutto questo, come dicevo dianzi, non può essere fatto direttamente dal Ministero, non solo perchè i suoi organici sono estremamente limitati ed il personale, a volte, non è neanche sufficiente per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Ministero stesso, ma anche perchè si tratta di attività pratiche esecutive che esso non può svolgere. Queste attività debbono quindi essere affidate all'Istituto per il commercio estero, ed il provvedimento tende appunto

a questo, con le condizioni ed i limiti cui ho accennato dianzi.

Dovrei anche accennare ai rapporti dell'ICE con le rappresentanze commerciali, per porre in rilievo come questi rapporti siano continui, solidali, direi comprensivi; ma, naturalmente, si svolgono su piani diversi. Il Ministero fa la politica commerciale e l'ICE è un suo organo esecutivo. Gli uffici e le nostre rappresentanze diplomatiche commerciali, cioè, curano nei vari Paesi le trattative con i relativi governi; l'ICE, dove esiste, assolve al grande compito del mantenimento dei contatti con gli operatori stranieri ed italiani, e a quello dell'informativa. Nelle riunioni tenute di recente a Roma per tutte e due le aree economiche europee — CEE ed EFTA — e in America si è constatata la necessità di rinforzare i vari uffici ICE, poichè le richieste di informativa sono, fortunatamente, sempre crescenti da parte dei mercati esteri, e gli uffici commerciali delle ambasciate non sono attrezzati adeguatamente per questo lavoro. Inoltre, mentre questi ultimi risiedono nelle capitali, gli uffici ICE sono sparsi nei centri di maggiore importanza ed impegno economico, dove la presenza dell'organo pubblico è indispensabile, ma è indispensabile soprattutto la presenza dell'ICE.

Alcuni rilievi avanzati durante la discussione del bilancio ribadivano la necessità di una maggiore e più impegnativa assistenza alle piccole e medie industrie artigiane, cioè a quel tipo di imprese che rappresentano la maggioranza, sia dal punto di vista numerico che da quello percentuale, tra le imprese esportatrici, anche come volume di esportazioni. Sono infatti l'88 per cento gli operatori della piccola e media industria che operano con l'estero, con circa il 46 per cento del volume delle esportazioni; il che rappresenta un notevole contributo alla esportazione. La grande industria, esportando, ad esempio, un piroscafo, va immediatamente ad una percentuale che non è facilmente raggiungibile dalle forniture piccole e medie.

La Commissione aveva manifestato il desiderio di una discussione molto ampia sulla nostra politica degli scambi e su quanto

è avvenuto nel 1964. Io sono a sua disposizione: vorrei solo pregare il Presidente di fissare tale discussione per l'ultima decade di febbraio.

Posso dirvi che il mese di dicembre — mi riferisco alla bilancia valutaria commerciale — è stato notevolmente favorevole per il nostro commercio estero, perchè le importazioni sono rimaste pressochè invariate nei confronti del dicembre del 1963 — c'è stata una lieve diminuzione —, il che è un elemento che dobbiamo considerare positivo; mentre abbiamo avuto un incremento delle nostre entrate valutarie per le esportazioni del 34 per cento. Fra 15-20 giorni potremo avere i dati di dettaglio, ma questa prima indicazione che ci viene dalla bilancia valutaria ci offre già un elemento positivo e che ci impegna per il proseguimento di questa politica, la quale rappresenta veramente uno dei fattori fondamentali della nostra economia. Le esportazioni costituiscono l'elemento vitale della espansione produttiva e dello sviluppo delle nostre strutture economiche. A questo, evidentemente, tende l'azione di collaborazione e di esecuzione che è affidata all'ICE.

Sono convinto che l'approvazione di questo disegno di legge metterà il Ministero nella condizione di potere più prontamente soddisfare ai suoi impegni verso l'ICE, che ha bisogno di essere rimborsato con una certa rapidità delle somme che spende per conto del Ministero medesimo, e ci darà altresì la possibilità di affidare all'ICE tutti gli incarichi, inerenti sempre alla politica di promozione dello sviluppo delle nostre esportazioni, senza il pericolo di vederci bloccati, come è successo precedentemente, dall'organo di controllo al quale, per altro, anche i provvedimenti che saranno disposti in base al presente disegno di legge debbono sempre essere sottoposti.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione l'onorevole Ministro per i chiarimenti dati che, certamente, hanno soddisfatto le richieste di tutti i colleghi.

VECELLIO, relatore. Desidero esprimere anch'io il mio compiacimento per quello che ha detto il Ministro. Raccoman-

do pertanto alla Commissione di volere approvare il presente disegno di legge.

BONAFINI. Prendo atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal Ministro di svolgere nell'ultima decade di febbraio una discussione sul commercio estero in termini generali, perchè questo ci offrirà la possibilità di uno scambio di idee sulla vasta gamma di problemi che dovremo affrontare per raggiungere gli obiettivi che il Ministro stesso ha indicato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero, nei limiti della sua competenza, può conferire — con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1961, n. 1292 — all'Istituto nazionale per il commercio estero, oltre i compiti citati nell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 gennaio 1947, n. 8, anche tutti quegli altri incarichi, che a suo giudizio ritiene opportuni ai fini di promuovere lo sviluppo delle esportazioni italiane.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero del commercio con l'estero, nel caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, è autorizzato a corrispondere immediatamente una somma non superiore ai quattro quinti dell'intero ammontare del contributo, mentre la rimanenza sarà erogata previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (853)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ».

Come ricorderete, in una delle precedenti sedute, dopo avere ampiamente discusso sul presente disegno di legge, era stato dato l'incarico ad una Sottocommissione di concordare gli opportuni emendamenti. Vorrei pregare, pertanto, il senatore Bonafini di riferire sui lavori che sono stati svolti e sulle conclusioni alle quali la Sottocommissione è pervenuta.

BONAFINI, relatore. La Sottocommissione ha predisposto alcuni emendamenti allo scopo di rendere il presente disegno di legge veramente rispondente alla esigenza sempre più manifesta di una disciplina che regoli le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei leganti idraulici.

PRESIDENTE. Penso che si possa allora concludere la discussione generale e passare alla votazione degli articoli e degli emendamenti proposti dalla Sottocommissione.

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in:

A) — Cementi normali e ad alta resistenza:

- a) portland;
- b) pozzolanico;
- c) d'altoforno.

B) — Cemento alluminoso.

C) — Cementi per sbarramenti di ritenuta:

- a) portland;
- b) pozzolanico;
- c) d'altoforno.

D) — Agglomeranti cementizi:

- a) a lenta presa;
- b) a rapida presa.

E) — Calci idrauliche:

- a) calce idrauliche naturali in zolle;
- b) calce idrauliche naturali o artificiali in polvere;
- c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
- d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
- e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.

BONAFINI, relatore. A questo articolo la Sottocommissione non propone alcun emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni:

A) — Cementi:

a) *Cemento portland.* — Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con opportuna aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;

b) *Cemento pozzolanico.* — Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quan-

tività di gesso o anidrite necessaria e regolarizzare il processo di idratazione;

c) *Cemento d'altoforno.* — Per cemento d'altoforno si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.

B) — *Cemento alluminoso*

Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.

C) — *Cementi per sbarramenti di ritenuta*

Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera A), che — in relazione alla opportunità di limitare il calore d'idratazione ed il ritiro — potranno avere particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 8 della presente legge.

D) — *Agglomeranti cementizi*

Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla lettera A). Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto all'articolo 8 della presente legge.

E) — *Calce idrauliche:*

a) per calce idraulica in zolle si intende il prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;

b), c) per calce idraulica in polvere e per quella eminentemente idraulica naturale o artificiale si intendono i prodotti otte-

nuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

d) per calce idraulica artificiale pozzolanica si intende la miscela omogenea ottenuta per macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;

e) per calce idraulica siderurgica si intende la miscela omogenea ottenuta per macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.

BONAFINI, *relatore.* La Sottocommissione propone di sopprimere nel punto a) della lettera A la parola « opportuna ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dalla Sottocommissione.

(*E approvato.*)

BONAFINI, *relatore.* La Sottocommissione propone altresì di sostituire il testo della lettera C — Cementi per sbarramenti di ritenuta — con il seguente: « Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche ».

D'ANGELOSANTE. Si potrebbe dire: « che verranno fissati in conformità del dettato dell'articolo 8 ».

VECELLIO. Ma l'articolo 8 concerne il regolamento di esecuzione.

D'ANGELOSANTE. La Sottocommissione ha predisposto un nuovo testo dell'articolo 8. Si potrebbe allora dire: « che verranno fissati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8 della presente legge ».

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Penso che si potrebbe lasciare in sospenso questa parte.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, rinviamo ogni decisione circa il testo delle lettere *C* e *D*, che fanno richiamo all'articolo 8, a dopo la votazione del suddetto articolo.

(Così rimane stabilito).

Ai punti *b*) e *c*) della lettera *E* il rappresentante del Governo propone un emendamento sostitutivo della parola « quella » con l'altra « calce ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Al punto *d*) della lettera *E* la Sottocommissione propone di sostituire la parola « per » con l'altra « dalla ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Al punto *e*) della lettera *E* la Sottocommissione propone un emendamento sostitutivo della parola « per » con l'altra « dalla ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

In conseguenza del rinvio degli emendamenti alle lettere *C* e *D*, rinviamo anche la votazione finale dell'articolo 2.

Passiamo quindi all'articolo 3:

Art. 3.

I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calce idrauliche in polvere debbono essere forniti o:

- a*) in sacchi sigillati;
- b*) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
- c*) alla rinfusa.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonchè la specie del legante.

Deve essere inoltre fisasto al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:

- a*) la qualità del legante;
- b*) lo stabilimento produttore;
- c*) la quantità d'acqua per la malta normale;
- d*) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa la provenienza e la qualità degli stessi verranno accertate mediante il prelievo di campioni, come è stabilito al successivo articolo 4.

Le calce idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo la estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidità.

La Sottocommissione propone la sostituzione del sesto comma con il seguente:

« Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità potrà essere accertata mediante prelievo di campioni, come stabilito al successivo articolo 4 ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull'omogeneità del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali.

Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sarà effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione.

Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio.

La Sottocommissione, dopo il primo comma, propone di inserire il seguente comma aggiuntivo:

« Qualora una delle parti non sia presente, la campionatura dovrà avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario ».

V E R O N E S I . Chi vuole, può far eseguire la campionatura nei modi di legge. Questo è un principio fondamentale per avere la certezza del diritto.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sarebbe più esatto, a mio avviso, dire: « Qualora non siano

presenti tutte le parti ». In sostanza, se si richiede l'intervento del notaio o dell'ufficiale giudiziario, questo deve esserci tutte le volte che non sono presenti tutte le parti.

D ' A N G E L O S A N T E . Ma così, cambia completamente!

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ma la garanzia procedurale deve esserci per tutti. Diciamo genericamente « tutte le parti », senza distinguere se sono una, due o tre

D ' A N G E L O S A N T E . Ma se è presente una sola delle parti, la campionatura se la fa da sola?

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Se una delle parti si trova nell'urgenza di disporre della merce, può fare la campionatura da sola, ma deve essere assistita da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo presentato dalla Sottocommissione, il quale, con la modifica suggerita dall'onorevole Sottosegretario, risulta così formulato:

« Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovrà avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

L'acquirente può rifiutare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 6 su un campione prelevato in contraddittorio, abbia

ottenuto risultati non rispondenti ai requisiti stessi.

Il prelievo dei campioni deve essere eseguito non oltre i trenta giorni dalla spedizione del legante dallo stabilimento produttore, con l'eccezione di quanto invece prescritto all'articolo 4 per forniture alla rinfusa.

Il rifiuto della merce deve essere notificato dall'acquirente al fornitore entro tre mesi dalla spedizione sotto pena di decadenza.

Il fornitore può chiedere, all'atto del prelievo di cui al primo comma del presente articolo, il prelievo di altri campioni dei quali almeno due dovranno essere conservati per eventuali controprove nel caso di controversia tra le parti.

La Sottocommissione propone al primo comma un emendamento sostitutivo della parola « rifiutare » con l'altra « contestare ».

B O N A F I N I , *relatore*. Faccio, comunque, presente che anche lasciando la parola « rifiutare » non si altererebbe minimamente il concetto dell'articolo 1495 del Codice civile, relativamente alla denuncia dei vizi della merce.

Secondo questo articolo del Codice civile, la parola « rifiutare » non verrebbe minimamente ad alterare quelli che sono i rapporti già qualificati.

D ' A N G E L O S A N T E . Se fosse la stessa cosa, potremmo anche lasciarla invariata. A mio avviso, però, non è assolutamente la stessa cosa.

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. « Rifiutare » è una parola che ormai fa parte della prassi in questo settore, mentre in tutti gli altri casi non viene più usata. In realtà, non si dice più « rifiutare », semmai si dice « protestare »; siccome, però, anche « protestare » è un termine più da mediatore io insisterei perchè si dicesse « contestare ».

Il concetto della contestazione risulta chiaro, nel senso che l'avviso di questa azione deve essere la denuncia dei vizi. Ma proprio per far capire che un conto è la contesta-

zione della merce, che va fatta in base ad accertamenti di laboratorio, e un conto è l'esperimento dell'azione, che è successivo, viene presentato un emendamento aggiuntivo, prima dell'ultimo comma, in cui si dice: « Dalla data della notifica dell'accertamento decorre il termine per la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Al terzo comma la Sottocommissione propone un emendamento sostitutivo della parola « rifiuto » con l'altra « contestazione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Dopo il terzo comma, la Sottocommissione propone un comma aggiuntivo, il quale dice:

« Dalla data della notifica dell'accertamento decorre il termine per la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile ».

T R A B U C C H I . Più che « notifica » io dire « notificazione ».

O L I V A , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anch'io sarei del parere di dire « notificazione », invece di « notifica ». Inoltre, mi sembra superfluo dire « accertamento » perchè è chiaro che la contestazione si notifica sulla base di un accertamento. Poichè nel terzo comma si dice che la contestazione deve essere notificata, senza introdurre un nuovo comma, io farei un'aggiunta allo stesso comma, dicendo: « Dalla data di detta notificazione decorre il termine per la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile ».

B O N A F I N I , *relatore*. Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla Sotto-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

18ª SEDUTA (29 gennaio 1965)

commissione, nella formulazione testè precisata dal sottosegretario Oliva.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 6.

Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni e di chimica applicata, per le rispettive competenze:

della Facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano;

della Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Bari;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Bologna;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Cagliari;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Genova;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Napoli;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Padova;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Palermo;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Pisa;

della Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

della Facoltà d'architettura del Politecnico di Milano;

della Facoltà d'architettura del Politecnico di Torino;

della Facoltà d'architettura dell'Università di Firenze;

della Facoltà d'architettura dell'Università di Napoli;

della Facoltà d'architettura dell'Università di Palermo;

della Facoltà d'architettura dell'Università di Roma;

dell'Istituto superiore d'architettura di Venezia;

ed inoltre dai:

laboratorio dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma;

laboratorio dell'Istituto sperimentale del Touring club italiano di Milano.

Al primo comma la Sottocommissione presenta un emendamento sostitutivo delle parole: « e di chimica applicata per le rispettive competenze », con le altre: « o di chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai leganti idraulici d'importazione e la loro osservanza è demandata agli uffici doganali della Repubblica.

La Sottocommissione propone un emendamento soppressivo delle parole « e la loro osservanza è demandata agli uffici doganali della Repubblica ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge. In detto regolamento dovranno essere previsti i requisiti tecnici per l'accettazione dei leganti idraulici, di cui alla presente legge, precisando:

a) i limiti minimi delle resistenti meccaniche con le tolleranze relative;

b) gli altri requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla propria definizione ed al proprio impiego;

c) la metodologia delle prove per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche prescritti.

La Sottocommissione propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonché la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritte ».

T R A B U C C H I . Poichè si trattava di stabilire i requisiti tecnici e dal momento che non si poteva verificare alcun arbitrio, neanche limitato, dovendo restare aderenti alle necessità tecniche, abbiamo pensato che fosse più opportuno stabilire questi limiti minimi delle resistenze meccaniche mediante decreto ministeriale; inoltre, abbiamo pensato che mentre il Regolamento non può cambiare, il decreto ministeriale, invece, può modificarsi a seconda dei progressi tecnici.

Sulla questione della metodologia delle prove si possono fare vari discorsi; se sorgono dubbi circa la metodologia tecnica allora deve intervenire un decreto ministeriale mentre invece, se si parla di metodologia giuridica, allora deve intervenire il Regolamento.

Poichè in questo caso ricorre la prima ipotesi, allora mi sembra giusto che l'applicazione delle norme tecniche avvenga sulla base di un decreto ministeriale sindacabile da parte delle autorità giudiziarie e amministrative e non sulla base del Regolamento che, come ho detto, è più difficilmente modificabile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento della Sottocommissione, sostitutivo dell'intero articolo 8.

(È approvato).

Torniamo allora alle lettere *C* e *D* dell'articolo 2, nel testo proposto dalla Sottocommissione, che erano state lasciate in sospenso in attesa dell'approvazione dell'articolo 8.

Do lettura della lettera *C*): « Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363, si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera *A*), i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati con decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8 ».

La metto ai voti.

(È approvata).

Do lettura della lettera *D*): « Per agglomerati cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla lettera *A*). Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomerati cementizi saranno stabiliti col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8 ».

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

La Sottocommissione propone ora i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministro dell'industria e del commercio è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari